

renza tra l'art. 380 e le altre norme poteva inoltre essere rilevata dal fatto che « il Canale di Kiel è aperto alle navi da guerra e al transito di tutte le nazioni in pace con la Germania » mentre « il libero accesso agli altri corsi d'acqua navigabili tedeschi... è limitato solo alle Potenze Alleate e Associate » (p. 23). Le disposizioni relative al Canale di Kiel contenute nel Trattato di Versailles erano dunque « auto-sufficienti » [self-contained], con la conseguenza che, nel caso venissero integrate e interpretate riferendosi alle altre norme contenute nelle precedenti sezioni della Parte XII, « esse perderebbero la loro ragion d'essere ». Rimaneva il fatto comunque, ad avviso della Corte, a prescindere se il governo tedesco fosse vincolato al rispetto di tale norma « in virtù di una servitù o di un obbligo contrattuale », che la Germania « deve sottostare ad un'importante limitazione dell'esercizio dei [suoi] diritti sovrani che nessuno mette in dubbio che essa possieda sul Canale di Kiel ». Ciò costituisce una ragione sufficiente « per un'interpretazione restrittiva, in caso di dubbio, della clausola che produce una tale limitazione » (p. 24).

Dopo avere peraltro preso in considerazione anche le situazioni giuridiche relative ad altri canali, quali il Canale di Suez e il Canale di Panama, la Corte ha osservato che « la neutralità della Germania non sarebbe stata necessariamente messa in pericolo se le sue autorità avessero permesso il passaggio della "Wimbledon" attraverso il Canale di Kiel, in quanto tale nave stava conducendo contrabbando di guerra a favore di uno Stato coinvolto in un conflitto armato » (p. 28).

Infine, la Corte ha esaminato la questione se « la Germania avesse diritto ad invocare i suoi diritti e doveri in quanto paese neutrale » e se « le "ordinanze di neutralità" emanate in connessione con la guerra russo-polacca erano una base [sufficiente] » per rifiutarsi di far passare la *Wimbledon*. In proposito, la Corte ha dichiarato che « una "ordinanza di neutralità", emanata da un unico Stato, non può prevalere sulle disposizioni di un Trattato di pace ». Pertanto, « poiché l'art. 380 del Trattato di Versailles afferma che il Canale di Kiel sarà mantenuto libero e aperto alle navi commerciali e di guerra di tutte le nazioni in pace con la Germania, è impossibile affermare che i termini di questo articolo precludano, al fine di proteggere la neutralità della Germania, il trasporto di contrabbando di guerra » (p. 29). Ne conseguiva che la *Wimbledon*, utilizzando il permesso contenuto nell'art. 380, poteva passare attraverso il Canale di Kiel e « la neutralità della Germania sarebbe rimasta intatta e irreprensibile ». La Corte ha pertanto condannato la Germania al risarcimento dei danni subiti dalla società francese, per conto della quale il governo francese agiva (p. 30).

80. Sentenza della Corte permanente di giustizia internazionale del 7 giugno 1932 nel caso delle *Zone franche nell'Alta Savoia e del paese di Gex (Svizzera c. Francia)*.

La Francia aveva soppresso, attraverso un provvedimento unilaterale, nell'Alta Savoia e nel paese di Gex, situati sul proprio territorio, il regime di franchigia doganale ivi applicato sin dagli atti di pace firmati nel 1815 al Congresso di Vienna, fondandosi sull'art. 435, par. 2, del Trattato di pace di Versailles del 1919, del quale la Svizzera non era parte, laddove è previsto che « le disposizioni dei trattati del 1815 e degli altri atti complementari relativamente alle zone franche dell'Alta Savoia e del paese di Gex non corrispondono più alle attuali circostanze ». La Svizzera aveva protestato eccependo che pur avendo prestato acquiescenza all'art. 435, par. 2, del Trattato di Versailles, tale acquiescenza era stata ac-

compagnata da riserve e condizioni precisate dal Consiglio federale in una nota che era stata poi inserita come allegato all'art. 435, sicché quest'ultimo avrebbe potuto imporre obblighi alla Svizzera soltanto compatibilmente a tali riserve e condizioni. La questione venne sottoposta alla Corte permanente di giustizia internazionale³.

Nella sua sentenza del 7 giugno 1932, la Corte ha innanzitutto osservato che « l'articolo 435, par. 2, come tale, non comporta l'abrogazione delle zone franche » e comunque « anche a supporre il contrario, è... certo che l'articolo 435 del Trattato di Versailles non sia opponibile alla Svizzera, che non è parte a tale trattato, se non nella misura in cui essa stessa lo abbia accettato ». In particolare, secondo la Corte, « non si può facilmente presumere che disposizioni vantaggiose per uno Stato terzo siano state adottate con lo scopo di creare in suo favore un vero e proprio diritto » ma « nulla... impedisce che la volontà di Stati sovrani non possa avere questo oggetto e questo effetto ». Ne derivava che « l'esistenza di un diritto acquisito in forza di un atto intervenuto tra altri Stati costituisce... una questione da decidere caso per caso: si tratta di verificare se gli Stati, che hanno stipulato in favore di un altro Stato, hanno inteso creare per esso un vero e proprio diritto, che quest'ultimo ha accettato come tale » (pp. 147-148).

La Corte ne ha concluso che « l'insieme degli atti... menzionati, così come le circostanze nelle quali essi sono stati redatti, dimostra... che l'intenzione che avevano le Potenze, mentre "arrotondavano" il territorio ginevrino e assicuravano l'accesso diretto del cantone di Ginevra al resto della Svizzera, era di creare a favore della Svizzera un diritto, di cui essa potesse avvalersi, all'arretramento della linea doganale francese dietro alla frontiera politica del Paese di Gex, ovvero alla zona franca di Gex ». Pertanto « la tesi del Governo francese secondo cui le zone franche, non avendo la Svizzera su di esse un diritto, avrebbero potuto essere soppresse senza il suo consenso, non è... fondata » (p. 148).

³ In http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_46/01_Zones_franches_Arret.pdf (CPII Publ., serie A/B, n. 46, pp. 96-173).